



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria
CATANZARO

All' ORGANO di REVISIONE
del Comune di
88040 Martirano (CZ)

CORTE DEI CONTI



0002229-03/04/2019-SC_CAL-T81-P

OGGETTO: Invio deliberazione n. 43/2019.

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA

dott.ssa Elena RUSSO



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente, Relatore
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 43/2019

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;


VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;



VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti adottata nell'adunanza SEZAUT/8/2017/INPR del 30 marzo 2017 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la deliberazione n. 89/2018 con cui la Sezione ha richiesto, rispettivamente all'Ente e all'Organo di revisione del Comune di Martirano (CZ), elementi a integrazione e chiarimento della documentazione acquisita in ordine al riaccertamento straordinario dei residui, approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 18 del 28.04.2015;

ESAMINATE le controdeduzioni trasmesse dal Comune di Martirano (CZ), a firma congiunta del Sindaco e dell'Organo di Revisione, con nota prot. n. 1700/2018 acquisita al prot. della Sezione al n. 0003809-13/06/2018;

VISTA l'ordinanza n. 3/2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 03 aprile 2019, il Relatore, Presidente Vincenzo LO PRESTI

FATTO

Con la Delibera n. 89 dell'8 maggio 2018, questa Sezione ha richiesto al Comune di Martirano (CZ) chiarimenti istruttori relativi ai seguenti argomenti:

1. Risultato di amministrazione all'01.01.2015;
2. Cassa vincolata;
3. Anticipazione di liquidità;
4. Servizi conto terzi.

Con nota prot. n. 1700 del 12.06.2018, a firma congiunta del Sindaco e dell'Organo di Revisione, acquisita al prot. della Sezione al n. 0003809 del 13/06/2018, sono stati forniti chiarimenti istruttori, di cui si farà cenno nel prosieguo della presente delibera.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della Legge n. 266 del 23/12/2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*. L'articolo 148 - bis del D.lgs. n. 267/2000 - introdotto nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 - prevede che *"le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni*

6

regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". Prosegue, poi, l'art. 148-bis prevedendo che, "nell'ambito delle verifiche prima indicate, l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (pareggio di bilancio) comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio".

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149 del 06/09/2011 dispone che, "qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".

L'articolo 148 bis citato inoltre dispone la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

L'esame della Corte dei Conti è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Inoltre, l'esercizio 2015 ha segnato un'importante tappa nella graduale entrata a regime del processo di armonizzazione contabile, introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Con le delibere della

u


Sezione Autonomie n. 4, 31 e 32 del 2015 è stata sottolineata la centralità, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., di un corretto riaccertamento straordinario per la conseguente determinazione del risultato di amministrazione ed in vista del controllo e del mantenimento degli equilibri della gestione in corso e di quelle future. E' stata, altresì, ribadita la necessità di un'attenta verifica di congruità della formazione del fondo pluriennale vincolato, che deve passare attraverso la dimostrazione documentale degli atti che supportano l'esistenza delle obbligazioni giuridiche perfezionate e dei conseguenti impegni e, soprattutto, delle relative coperture. Ciò per le evidenti ricadute che una corretta contabilizzazione di tale fondo produce sulla conservazione degli equilibri generali di competenza, sia ai fini della corretta applicazione del principio del pareggio di bilancio per il 2016 sia soprattutto al fine di garantire la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio dei singoli enti e dell'equilibrio complessivo della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. Inoltre, nelle medesime deliberazioni è stata sottolineata la rilevanza della corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria. Correttezza la cui certificazione risulta affidata ai responsabili dell'acquisizione delle singole voci di entrata e la cui verifica spetta all'organo di revisione, in considerazione dei riflessi che può comportare per la sana gestione dell'ente. Con riferimento all'esercizio 2015, in forza di quanto disposto dall'art. 11, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 118/2011, gli enti locali non sperimentatori hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 ex D.P.R. n. 194/1996, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva.

Tutto ciò premesso, nonostante i chiarimenti forniti dal Comune, con la nota sopra richiamata, persistono le criticità qui di seguito illustrate.

Prima criticità: errata determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione del triennio 2015/2017

Con deliberazione della G.C. n. 18 del 28/04/2015, il Comune di Martirano (CZ) ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ex art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 (cfr. Albo Pretorio *on line* - Sezione Albo e Amministrazione trasparente).

Dai dati riportati nell'allegato 5/1 alla richiamata deliberazione emerge che:



- i residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi risultavano pari a € 1.232.806,12, di cui € 6.349,64 di parte corrente ed € 1.226.456,48 di parte capitale;
- i residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi erano pari a € 1.005.202,80, tutti di parte capitale;
- la reimputazione dei residui passivi e attivi aveva generato un fondo pluriennale vincolato, pari a € 227.603,32, di cui € 6.349,64 di parte corrente ed € 221.253,68 di parte capitale.

L'Allegato 5/2 alla delibera di G.C. n. 18/2015 riporta:

- un risultato di amministrazione al 31/12/2014 pari a € 16.454,03;
- residui attivi e passivi cancellati, in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili, rispettivamente pari a € 1.005.202,80 ed € 1.232.806,12;
- fondo pluriennale vincolato, pari a € 227.603,32;
- risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui, pari a € 504.832,80.

Dalla composizione del risultato di amministrazione all'01/01/2015, dopo la parte accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, la parte disponibile risulta negativa per € -793.742,01.

In seguito alle richieste di chiarimenti avanzate dalla Sezione con delibera n. 89/2018, l'Ente ha fornito l'elenco dei residui reimputati in sede di riaccertamento straordinario, specificando le movimentazioni intervenute sugli stessi nel corso della gestione 2015:

- i residui attivi di parte capitale di € 1.005.202,80 sono stati incassati per € 382.530,53, mantenuti a residuo per € 35.073,81, eliminati per € 28.518,42 e ulteriormente reimputati per € 559.080,04;
- i residui passivi di € 1.232.806,12, sono stati pagati per € 464.433,98 (di cui € 3.349,64 di parte corrente), mantenuti a residuo per € 160.394,16 (di cui € 3.000,00 di parte corrente), eliminati per € 28.518,42 e ulteriormente reimputati per € 579.459,56 (interamente di parte capitale)

Altresì, è stato chiarito che i residui attivi e passivi conservati riguardano poste contabili liquidate all'inizio dell'esercizio 2016, mentre, quelli eliminati di pari importo, sia in entrata sia in spesa, sono relativi ad economie di gara. Quanto alle somme di parte capitale reimputate, l'Ente non ha indicato le ragioni alla base delle

ulteriori reimpuntazioni né l'esercizio in cui le stesse sono state reimpuntate. Inoltre, non ha allegato alcun cronoprogramma, sebbene richiesto dalla Sezione.

Quindi, si rileva che le partite residuali a cui il Comune aveva attribuito esigibilità nel corso dell'esercizio 2015, si sono monetizzate solamente per il 38% circa. Invece tali residui sono stati reimpuntati ulteriormente, per il 57% circa quelli attivi e per il 47% circa quelli passivi, evidenziando con ciò, che l'Ente attribuisce l'esigibilità alle predette entrate e spese senza una precisa cognizione (reimpuntazioni) ed in assenza di un ben definito cronoprogramma degli investimenti (SAL), alla base degli obiettivi programmatori dell'Ente (DUP).

^^^

Il Consiglio Comunale di Martirano, con atto deliberativo n. 12 del 24 giugno 2015 ha approvato le modalità di ripiano di € -793.742,01 (ai sensi del D.M. 2 aprile 2015), stabilendo di ripianare il predetto disavanzo straordinario di amministrazione, nelle seguenti modalità:

- € 108.500,00 utilizzando le quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- € 75.147,58 utilizzando le quote destinate ad investimenti nel risultato di amministrazione;
- la restante parte di € 610.094,43, in trenta annualità con quote annue di € 20.336,48.

La Sezione rilevava che, dal quadro riassuntivo del risultato di amministrazione degli esercizi 2015 e 2016 (delibere Consiglio Comunale n. 11 e 10 rispettivamente del 26/05/2016 e 25/05/2017 - approvazione rendiconto), emergeva il rispetto del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

Tuttavia, dalla composizione del risultato di amministrazione dei predetti esercizi, si evidenziava un decremento del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, che passava da € 646.134,16 dell'01/01/2015 (riaccertamento straordinario dei residui), ad € 536.415,64 al 31/12/2015 (rendiconto 2015), ad € 455.000,00 al 31/12/2016 (rendiconto 2016).

Ciò premesso, si chiedeva al Comune di Martirano di motivare e documentare, le ragioni del decremento del FCDE nel biennio 2015/2016.

A riguardo, l'Ente ha trasmesso i modelli di calcolo del FCDE all'01.01.2015 al 31.12.2015 e al 31.12.2016, rispettivamente pari ad € 696.250,22, € 536.415,64 ed €

455.000,00. E' stato anche dichiarato che la riduzione dell'accantonamento a FCDE nei rendiconti 2015 e 2016 è stata una conseguenza della diminuzione dello stock dei residui attivi relativi a ICI/IMU e TARES/TARI in seguito agli incassi e alla cancellazione degli stessi.

Dall'esame di tali atti, emerge che il FCDE all'01.01.2015 veniva quantificato in € 696.250,22, ma nel risultato di amministrazione veniva accantonato il minor importo di € 646.134,16.

Con Delibera di G.C. n. 18/2015 di riaccertamento straordinario, è stato specificato di aver applicato l'abbattimento nel calcolo del fondo, "calcolato nella percentuale del 27,34% sui soli residui attivi di parte corrente (Titolo I e Titolo III)", ma nulla viene giustificato dall'Ente circa l'utilizzo di tale specifica percentuale di abbattimento, che non trova alcun riscontro nell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 relativo alla metodologia di calcolo da utilizzare ai fini dell'accantonamento a titolo di FCDE in occasione del rendiconto.

Quanto alla determinazione del FCDE a consuntivo, l'Organo di Revisione ha dichiarato che l'Ente (questionario 2015 e 2016) ha applicato il criterio semplificato introdotto dal D.M. 20 maggio 2015.

Pertanto, sulla base di tale criterio, il FCDE doveva essere al:

- 31.12.2015 almeno pari a € 720.527,70 (696.250,22 all'01.01.2015 + € 24.277,48 della competenza 2015 - per come dichiarato dall'Ente), in luogo di € 536.415,64 determinato dall'Ente;
- 31.12.2016 almeno pari ad € 749.407,16 (€ 720.527,70 + € 28.879,46 della competenza 2016 - dichiarato dall'Ente), in luogo ad € 455.000,00 accantonato dall'Ente in sede di rendiconto.

La Sezione accerta, quindi, una sottostima dell'accantonamento a titolo di FCDE a partire dall'01.01.2015, con conseguenti inevitabili ripercussioni sulla parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e successivi.

Inoltre, sempre dai modelli di calcolo del FCDE, si rileva la svalutazione di entrate derivanti da "Alienazioni e contributi" che l'Ente accantona a FCDE per l'importo di € 161.750,53 (di cui € 108.500,00 per "alienazione immobile casa di riposo, € 34.050,53 per "contributo recupero centro storico", € 7.200,00 per "cessioni di fabbricati di proprietà comunale"). Tali poste contabili non risultano movimentate fino alla data del 31.12.2016, come emerge dalla documentazione trasmessa dall'Ente. Anche

l'accantonamento dell'entrata derivante da fotovoltaico (€ 12.000,00), al 31.12.2015 e al 31.12.2016 permane della medesima consistenza.

L'assenza di movimentazione (riscossioni) di tali entrate in tutto il biennio 2015/2016, rende dubbia la sussistenza del credito e, pertanto, l'Ente è tenuto a dimostrare mediante idonea documentazione, in sede di misure correttive, i presupposti legittimanti l'iscrizione e il loro mantenimento in bilancio, al fine di rappresentare un risultato di amministrazione attendibile (parte disponibile).

Ancora, il Comune di Martirano nel biennio 2015/2016 dichiara come minori entrate in c/residui:

- nell'esercizio 2015: € 148.605,70 del Titolo I ed € 101.536,77 del Titolo III;
- nell'esercizio 2016: € 95.737,76 del titolo I, ed € 11.122,89 titolo III.

La reiterata eliminazione di una massa residuale attiva di entrate proprie nel biennio 2015/2016, induce a ritenere che il Comune iscrive le predette poste contabili unicamente al fine del raggiungimento del pareggio di bilancio (equilibrio), salvo per poi essere dichiararle insussistenti successivamente.

Si richiama sul punto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) che al punto 3.1 e seguenti precisa:

"L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;*
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;*
- c) l'individuazione del soggetto debitore;*
- d) l'ammontare del credito".*

Inoltre, dai dati disponibili sul bilancio degli esercizi 2015 e 2016, la Sezione rilevava l'assenza dell'accantonamento a FCDE nella gestione di competenza per ciascun esercizio esaminato. A tal riguardo, il Comune ha riferito che è stato previsto lo stanziamento del FCDE nei bilanci di previsione con impropria allocazione al "vecchio capitolo di bilancio "Fondo Svalutazione crediti", ex intervento 10" di € 24.277,48 nell'esercizio 2015 ed € 28.879,46 nell'esercizio 2016. Inoltre, ha dichiarato di aver provveduto a stanziare apposito capitolo alla Missione 20, programma 02 del bilancio 2018/2020.

Pertanto, per gli esercizi 2015 e 2016, la Sezione accerta il mancato stanziamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, alla missione 20, Programma 02 della parte spesa

dei bilanci dei medesimi esercizi, configurando la violazione di quanto disposto dall'art. 167, comma 1, del TUEL.

Inoltre, per l'esercizio 2015, diversamente da quanto dichiarato dall'Ente, la Sezione non rinviene alcuno stanziamento a titolo di fondo svalutazione crediti all'intervento 10 del titolo I della spesa, configurando espansione di spesa. Tale stanziamento risultava fondamentale atteso che, con atto di C.C. n. 12/2015 (ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario), il Comune stabiliva di destinare al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, i proventi delle alienazioni derivanti dalla vendita di beni patrimoniali disponibili per l'importo di € 44.500,00.

Difatti, l'art. 2, commi 4, 5 e 6, del D.M. 02 aprile 2015 dispone testualmente:

- *"4. Il maggiore disavanzo può essere annualmente ripianato anche con i proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili;*
- *5. Si intendono realizzati i proventi accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011;*
- *6. Nelle more della realizzazione dei proventi di cui ai commi 4 e 5, il maggiore disavanzo è ripianato per l'intero importo, senza operare la decurtazione delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate a tale scopo, e nel titolo primo della spesa, è accantonato un fondo di importo pari a quello delle entrate derivanti dall'alienazione di tali beni che si intende destinare al ripiano del disavanzo".*

Pertanto, per l'esercizio 2015, nonostante nella parte entrata del bilancio del medesimo esercizio risulta previsto lo stanziamento di € 44.500,00, la Sezione accerta l'assenza di apposito fondo al Titolo I della spesa, come stabilito dal D.M. sopra richiamato.

Anche per l'esercizio 2014, in assenza di chiarimenti da parte dell'Ente, la Sezione accerta la mancata costituzione del fondo svalutazione crediti nel bilancio di previsione 2014 (ex art. 3-bis D.L. 6 marzo 2014, n. 16).

Infine, pur in presenza di accordi transattivi, di atti di riconoscimento di debiti fuori bilancio (es. Determina n. 32/2015, Delibera C.C. n. 28/2016), nonché di debiti verso la Regione Calabria [conferimento rr.ss.uu. annualità 2015, di € 44.761,37 (oltre interessi legali); somministrazione di acqua per uso idropotabile nel periodo (1981-2004) per l'importo di € 39.981,73], l'Organo di Revisione ha confermato l'assenza di apposito accantonamento a fondo contenzioso e passività potenziali per gli esercizi 2015 e 2016 (cfr. parere al rendiconto 2015 e 2016).

Di conseguenza, anche per tale ragione, la Sezione accerta che l'assenza di accantonamenti per passività potenziali, a partire dal riaccertamento straordinario dei residui (01/01/2015), ha prodotto effetti migliorativi sul totale parte disponibile conseguito nell'esercizio 2015 e successivi.

Ciò posto, stante l'impossibilità giuridica di correggere - ad ormai quattro anni di distanza ed in assenza della facoltà di applicare previsioni quali quella di cui all'art. 1, c. 848, L. 205/2017 - le scritture contabili effettuate in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, si chiede al Comune di apportare i seguenti correttivi:

- per quanto riguarda la sottostima del FCDE, nonché il mancato inserimento fra le quote accantonate di somme a titolo di Fondo contenzioso/passività potenziali, occorre che il Comune calcoli nuovamente, in modo virtuale, gli importi degli accantonamenti dovuti secondo le vigenti regole contabili;
- l'esito del riferito ricalcolo virtuale, che incrementerà la portata dell'extradeficit inizialmente stimato dall'Ente, dovrà trovare adeguata evidenziazione nei futuri bilanci e rendiconti dell'Ente, e dovrà essere ripianato secondo gli ordinari strumenti di cui all'art. 188 T.U.E.L.;
- allo stesso modo il Comune dovrà effettuare un ricalcolo dei risultati di amministrazione al 31.12.2015 e successivi, con conseguente recupero - sempre ai sensi dell'art. 188 T.U.E.L. - di eventuali ulteriori disavanzi emersi.

Seconda criticità: irregolare gestione della giacenza di cassa vincolata e dell'utilizzo delle entrate vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 TUEL; irregolare gestione dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2014

Il Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Martirano, con atto n. 7 dell'08/04/2015, ha determinato l'importo della cassa vincolata al 1° gennaio 2015 (All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 punto 10.6). Da tale quantificazione emergeva che i fondi vincolati di cassa all'01/01/2015 risultavano pari a € 12.139,30, a fronte di una cassa alla stessa data di € 2.500,00, quindi, incapiante per l'importo di € 9.639,30 rispetto all'ammontare dei fondi vincolati.

La Sezione chiedeva di specificare l'evoluzione della cassa vincolata nel corso degli esercizi 2015, 2016 e 2017, nonché di indicare se i fondi vincolati utilizzati per il pagamento di spese correnti erano stati ricostituiti al 31.12.2015.

Con riferimento a ciò, l'Ente ha fornito l'evoluzione delle risorse di cassa, dichiarando che il fondo di cassa finale:

- al 31.12.2015 risultava pari ad € 291.900,90, di cui fondi vincolati € 21.530,53;
- al 31.12.2016 risultava pari ad € 219.242,59, di cui fondi vincolati € 33.869,91;
- al 31.12.2017 risultava pari ad € 220.811,45, di cui fondi vincolati € 12.539,65.

Invece, nulla è stato riferito circa il reintegro delle entrate vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti al 31.12.2015.

A tal riguardo, dai codici gestionali SIOPE, la Sezione rileva la presenza di incassi vincolati destinati al pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 TUEL, per € 149.047,30, reintegrati per lo stesso importo, solamente nell'esercizio 2015.

Pertanto, tenuto conto che le predette entrate sono state utilizzate e reintegrate per lo stesso ammontare (€ 149.047,30), la Sezione accerta che i fondi vincolati rimasti da ricostituire all'01/01/2015 e sopraindicati (€ 9.639,30), permangono anche al 31.12.2015 e successivi, atteso che dall'esercizio 2016 non risulta alcuna movimentazione dei medesimi codici gestionali SIOPE.

In disparte quanto sin qui esposto, sempre con Delibera n. 89/2018, la Sezione rilevava delle discordanze in ordine al fondo di cassa al 31.12.2014.

Difatti, dal questionario al rendiconto 2014, al punto 1.6.1 risultava un fondo cassa finale di € 2.500,00, mentre, al punto 1.6.2 veniva riportato un fondo cassa finale pari a € 14.639,38 (di cui € 2.500,00 fondi liberi ed € 12.139,38 fondi vincolati).

Contrariamente, dal prospetto delle disponibilità liquide 2014 (SIOPE), risultava un fondo di cassa al 31.12.2014 pari a zero euro.

Anche le riscossioni ed i pagamenti riscontrabili dai codici gestionali SIOPE, per gli esercizi 2014 e 2015, differivano rispetto a quelli riportati nelle scritture contabili dell'Ente. Difatti:

- per l'esercizio 2014, nelle scritture contabili risultavano riscossioni totali per € 1.530.158,45 e pagamenti totali per € 1.530.608,26, mentre, dai codici gestionali SIOPE risultavano riscossioni totali per € 2.153.824,88 e pagamenti totali per € 2.156.177,69
- nell'esercizio 2015, le scritture contabili riportavano riscossioni e pagamenti rispettivamente pari ad € 2.724.314,60 e ad € 2.434.913,70, mentre, i dati SIOPE registravano riscossioni per € 2.723.055,77 e pagamenti per € 2.433.654,87.

Con riguardo a tali rilievi mossi dalla Sezione, l'Ente ha trasmesso il quadro riassuntivo del conto del Tesoriere per gli esercizi 2014 e 2015, laddove vengono confermati i dati riportati nelle scritture contabili.

In particolare, il prospetto del tesoriere dell'esercizio 2014 riporta che il "fondo cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2014" risulta pari ad € 2.500,00. Quest'ultimo importo viene riportato quale fondo di cassa iniziale all'01.01.2015 (prospetto della gestione di cassa dell'esercizio 2015), unitamente a riscossioni per € 2.724.314,60 e pagamenti per € 2.434.913,70, con un fondo di cassa finale al 31.12.2015 di € 291.900,90.

Tuttavia, dai documenti in atti (SIRTEL e Finanza Locale), alla data del 31.12.2014, risulta un debito verso il Tesoriere di € 17.867,15 per il rimborso dell'anticipazione di tesoreria ricevuta.

Difatti, nell'esercizio 2014, l'Ente accerta/riscuote/impegna l'importo di € 17.867,15 a titolo di anticipazione di tesoreria, riportando a residui il debito verso il tesoriere.

Nell'esercizio 2015, si registrano accertamenti, riscossioni e impegni in conto competenza di € 159.400,06, mentre, i pagamenti ammontano ad € 177.267,21, di cui € 159.400,06 della gestione di competenza ed € 17.867,15 relativi al debito proveniente dall'esercizio 2014.

Pertanto, al 31.12.2014, la Sezione accerta l'irregolare contestuale presenza di un debito verso il tesoriere di € 17.867,15 e di un fondo cassa finale di € 2.500,00.

Difatti, l'istituto dell'anticipazione di tesoreria viene attivata solamente quando il Comune non ha liquidità disponibile per far fronte alle proprie obbligazioni, fermo restando il prioritario utilizzo degli incassi vincolati. Di conseguenza, il debito per anticipazione di tesoreria non interamente rimborsata al termine dell'esercizio non è ammissibile con un fondo di cassa finale positivo.

Quindi, le risultanze di cassa al 31.12.2014 riportate dall'Ente e dal Tesoriere Comunale non corrispondono alle reali movimentazioni di cassa operate, configurando l'irregolare gestione dell'anticipazione di Tesoreria con inevitabile ripercussione sui risultati conseguiti dell'esercizio 2014 e successivi, in conseguenza all'inattendibilità del valore del fondo di cassa finale al 31.12.2014 e iniziale all'01.01.2015.

Altresì, per gli esercizi 2014 e 2015, la Sezione accerta che, alla data del 25 marzo 2019, persistono le discordanze dei dati riportati nei codici gestionali SIOPE rispetto a quelli delle scritture contabili dell'Ente.

Non solo, per l'esercizio 2015, la Sezione accerta la mancata evidenziazione, nel prospetto del Tesoriere al 31.12.2015, della giacenza di cassa vincolata dichiarata dall'Ente (€ 21.530,53), nonché delle entrate vincolate rimaste da ricostituire sopraindicate (€ 9.639,30), configurando la violazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria al punto 10.8, che testualmente dispone: *"Nel conto del tesoriere è data evidenza della composizione della cassa vincolata alla fine dell'anno e dell'eventuale utilizzo di cassa vincolata ancora da reintegrare"*.

Tutto ciò premesso, la Sezione accerta che il Comune di Martirano (CZ) non ha contezza della giacenza di cassa vincolata al termine di ciascun esercizio esaminato, con inevitabili ripercussioni sull'utilizzo ed il reintegro delle entrate vincolate destinate al pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 TUEL, nonché sull'utilizzo delle risorse di cassa che potrebbero non rientrare nella piena disponibilità dell'Ente.

Conclusivamente, in sede di misure correttive, l'Ente è tenuto a fornire una corretta rappresentazione dei vincoli di cassa, che sono risultati sottostimati nel triennio 2015-2018.

Terza criticità: mancata evidenziazione dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 78/2015 nella giacenza di cassa vincolata al 31.12.2015

Dalla documentazione in atti, si rileva che il Comune di Martirano, nell'esercizio 2014, a seguito dell'entrata in vigore della legge 66/2014, è stato beneficiario di anticipazione di liquidità per l'importo di € 318.558,02. In sede di controdeduzioni, l'Ente si è limitato a dichiarare che le somme richieste sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti, tranne che per l'importo di € 31.978,68 relativo ad una fattura per progettisti e lavori di viabilità in conto capitale.

E' stato inoltre dichiarato di aver beneficiato di risorse ex D.L. n. 78/2015 nell'esercizio 2015 dell'importo di 132.575,53, ma non viene chiarito null'altro.

Tuttavia, la Sezione rileva che la Giunta Comunale con atto n. 73 del 30.10.2015 (reperibile sul sito istituzionale dell'Ente), deliberava di presentare istanza alla Cassa DD.PP. al fine di ottenere risorse ex art. 8, comma 6, D.L. n. 78/2015, per l'importo di € 170.000,00, concessa per il minor importo di € 132.575,53, ed erogata in data 18.12.2015.

Infatti, dai codici gestionali SIOPE, la Sezione riscontra che le risorse concesse sono state incassate in data 22.12.2015.

Pertanto, la presenza di un fondo cassa finale al 31.12.2015 di € 291.900,90, di cui € 21.530,53 vincolato (dichiarato dall'Ente) non fornisce la reale consistenza delle risorse vincolate, attesa la presenza dell'importo di € 132.575,53 proveniente dall'anticipazione di liquidità ricevuta (ex D.L. n. 78/2015) che doveva trovare evidenziazione nella cassa vincolata.

Quarta criticità: irregolare gestione dei servizi conto terzi

In ordine alle tipologie di accertamenti, riscossioni, impegni e pagamenti indicate come *"altre per servizi conto terzi"*, l'Ente conferma l'irregolare contabilizzazione della voce *"integrazione oraria LSU/LPU, sussidi LPU, progetto metanodotto, assegno nucleo familiare e finanziamenti case accessibili"*, nei servizi conto terzi, rilevata dalla Sezione con delibera n. 89/2018.

Altresì, è stato dichiarato genericamente che l'errore è stato corretto e che anche gli ultimi residui relativi a contrattualizzazione degli LSU/LPU sono stati eliminati in sede di riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2017.

Pertanto, la Sezione accerta e conferma che la contabilizzazione di dette entrate e spese nei servizi c/terzi, anziché nell'appropriati titoli, non risulta conforme all'elencazione tassativa contenuta nel principio contabile n. 2, postulato n. 25, oltre a configurare la violazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria al punto 7, che testualmente dispone: *"I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria."*

Peraltro, quanto alle eliminazioni dei residui relativi ai servizi conto terzi, la Sezione rileva che (cfr. Finanza Locale):

- nell'esercizio 2015, sono stati eliminati maggiori residui attivi per servizi conto terzi di € 11.873,73 rispetto agli omologhi passivi di € 4.222,84;
- nell'esercizio 2016, sono stati eliminati maggiori residui attivi per servizi conto terzi di € 10.476,62 rispetto agli omologhi passivi di € 4.944,01;

- nell'esercizio 2017, sono stati eliminati maggiori residui attivi per servizi conto terzi di € 3.854,97 rispetto agli omologhi passivi di € 2.572,93.

Sul punto la Sezione accerta la violazione del principio contabile n. 2, postulato n. 25 nella parte che testualmente dispone: *"Ad ogni accertamento di entrata consegue, automaticamente, impegno di spesa di pari ammontare. L'eventuale diminuzione o cancellazione di residui attivi riguardanti le entrate per conto terzi deve corrispondere con uguale correlata diminuzione o cancellazione di residui passivi delle uscite per conto terzi. Nel caso eccezionale di diminuzione o cancellazione di residuo attivo non correlata ad analogo riduzione di residuo passivo, il saldo negativo dovrà trovare copertura nella situazione corrente di bilancio. Dovrà inoltre esserne data evidenza nella documentazione allegata al rendiconto con specifica informazione all'Organo di Revisione ed al Consiglio"*. Dalla documentazione in atti non si rileva che il Responsabile Economico finanziari dell'Ente abbia data comunicazione all'Organo di Revisione e al Consiglio Comunale delle maggiori cancellazioni di residui attivi rispetto ai correlati residui passivi per partite di giro, sebbene espressamente previsto dal richiamato principio contabile.

Pertanto, in sede di misure correttive, l'Ente è tenuto a trasmettere idonea documentazione giustificativa delle modalità di copertura del saldo negativo di cui sopra.

CONCLUSIONI

Le controdeduzioni fornite dall'Ente con nota prot. n. 1700/2018 non risultano idonee a superare le seguenti criticità ed irregolarità di cui alla Delibera della Sezione n. 89/2018, come esposto nella parte motiva della presente deliberazione, a causa della complessiva:

1. errata determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione del triennio 2015/2017;
2. irregolare gestione della giacenza di cassa vincolata e dell'utilizzo delle entrate vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 TUEL, irregolare gestione dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2014;
3. mancata evidenziazione dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 78/2015 nella giacenza di cassa vincolata al 31.12.2015;
4. irregolare gestione dei servizi conto terzi.

Per tali ragioni, appare necessario invitare l'Ente, con riferimento alle singole criticità evidenziate, ad adottare le necessarie misure correttive, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento via PEC della presente delibera, significando che, in difetto, qualora sussista il rischio che la quota di risorse apparentemente disponibile in realtà non sia tale (con conseguente pericolo di finanziamento di spese non obbligatorie in deficit), si procederà al blocco dei programmi di spesa non obbligatori ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

ACCERTA

ai sensi dell'art.148-bis del D. Lgs. 267/2000, le gravi irregolarità e criticità illustrate nella parte motiva, atte a produrre squilibri permanenti nel bilancio del Comune di Martirano (CZ), attesa la violazione delle norme poste a garanzia della regolarità della gestione finanziaria;

DISPONE

ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, l'adozione degli atti necessari a rimuovere le irregolarità accertate ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, ai sensi e per gli effetti degli art. 188 e 193 TUEL, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione via PEC della presente deliberazione

DISPONE, altresì,

che il Comune di Martirano (CZ), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33 del 2013, pubblici, nel proprio sito internet, la presente deliberazione, dando notizia, di tale adempimento alla Sezione.

ORDINA

che la presente deliberazione sia trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Martirano (CZ) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Martirano (CZ).

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 03 aprile 2019

Il Presidente, Relatore
Vincenzo Lo Presti

Depositata in segreteria il 03/04/2019

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA**
PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta
di n. 18 fogli è conforme all'originale
depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria
Catanzaro, - 3 APR 2019

